DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1983

concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(83/398/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

dopo aver invitato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della suddetta decisione, gli interessati a presentare le loro osservazioni [2], ed averne preso atto,

I

considerando che, con lettera del 30 settembre 1982, il governo olandese ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti alle imprese siderurgiche Hoogovens e Nedstaal; che, in esito ad un primo esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri degli articoli 2, 3, 5 e 7 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione, sulla base della informazioni che le erano state fornite, è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione della siderurgia olandese avrebbe comportato un lieve aumento delle capacità di laminati a caldo tra il 1980 ed il 1985; che essa ha di conseguenza avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti degli aiuti di cui trattasi;

considerando che a tal fine essa ha inviato il 30 novembre 1982 una lettera al governo olandese invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni in merito;

II

considerando che, nella lettera del 30 dicembre 1982 in risposta alla lettera della Commissione, il governo olandese ha sostenuto in particolare che:

— gli aumenti di capacità già verificatisi e risultanti dagli investimenti su cui la Commissione si è pronunciata favorevolmente non dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione degli aiuti notificati;

— l'impresa Nedstaal non poteva, per ragioni di strategia di mercato, accettare di ridurre le proprie capacità chiudendo o modificando gli impianti;

— la debole intensità degli aiuti concessi in passato e di quelli previsti in futuro giustificava una riduzione delle capacità di produzione olandesi più contenuta di quelle degli altri Stati membri;

considerando che nella loro risposta due altri Stati membri ed un'organizzazione professionale si sono dichiarati nell'insieme d'accordo con le conclusioni della Commissione;

III

considerando che i progetti di aiuti del governo olandese sono i seguenti:

— aiuti agli investimenti:
  — sovvenzioni per 212 milioni di Fl;
  — un prestito non agevolato di 150 milioni di Fl;
  — un prestito a tasso agevolato di 24 milioni di Fl;
  — una partecipazione di 130 milioni di Fl (che va considerata come un aiuto nella misura in cui il prezzo di sottoscrizione superi la quotazione in borsa delle azioni delle imprese);
  — garanzie dello Stato per eventuali prestiti CECA;
— aiuti di funzionamento:
  — un prestito partecipativo di 570 milioni di Fl;

considerando che, a contropartita, il governo olandese ha presentato una riduzione netta di capacità di laminati a caldo dell'ordine di 250 000 tonnellate, risultante in particolare dalla chiusura del treno di Demka;

IV

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevede che il programma di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate deve determinare una riduzione della loro capacità globale di produzione; che le modifiche apportate al piano olandese dopo la sua notifica evidenziano una riduzione di capacità di laminati a caldo fra il 1980 ed il 1985 dell'ordine di 250 000 tonnellate;

(1) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.
(2) GU n. C 44 del 15. 2. 1983, pag. 2.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, prevedono che l'ammontare e l'intensità degli aiuti agli investimenti e per il mantenimento in attività devono essere giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato; che occorre inoltre assicurare un'equa ripartizione delle riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione a livello della Comunità di 30-35 milioni di tonnellate di capacità di laminati a caldo, ciò che, alla luce degli Obiettivi generali acciaio, appare necessario per consentire il ritorno ad un tasso di utilizzazione minimo, tale da garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato; che a tal fine, pur tenendo conto dello sforzo di ristrutturazione attuato e degli aiuti concessi prima del 1980, un ulteriore sforzo deve essere compiuto dalla siderurgia olandese; che, oltre alla riduzione di 250 000 tonnellate proposta, la siderurgia olandese deve pertanto ridurre le proprie capacità di laminazione a caldo di 700 000 tonnellate; che occorre prevedere un termine per l'individuazione delle nuove chiusure da effettuare;

V

considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull'osservanza delle condizioni da essa imposte;

considerando che le riduzioni di capacità devono essere operate mediante la chiusura di impianti di produzione di laminati a caldo di cui la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo; che le riduzioni nette di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi di investimento approvati; che, nel quadro della realizzazione dell'obiettivo dell'adeguamento delle capacità produttive alla domanda, ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevede che i programmi di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate devono essere idonei a ripristinarne la competitività e a renderle finanziariamente efficienti in normali condizioni di mercato; che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino della competitività e dell'efficienza;

considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli obblighi che ad esse incombono in forza del trattato CECA;

considerando che l'autorizzazione dei progetti di aiuti lascia impregiudicate le decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente adottare in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA;

considerando che esiste una disciplina di quote di produzione [1] ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA e che la proroga di questa disciplina appare necessaria;

VI

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la Commissione può autorizzare gli aiuti previsti purché siano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I sottoelencati aiuti che il governo olandese intende concedere alle imprese siderurgiche Hoogovens e Nedstaal sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui sono rispettate le condizioni e le modalità previste degli articoli da 2 a 5 della presente decisione:

— aiuti agli investimenti:
  — sovvenzioni per 212 milioni di Fl;
  — un prestito non agevolato di 150 milioni di Fl;
  — un prestito a tasso agevolato di 24 milioni di Fl;
  — una partecipazione di 130 milioni di Fl (che va considerata come un aiuto nella misura in cui il prezzo di sottoscrizione superi la quotazione in borsa delle azioni delle imprese);
  — garanzie dello Stato per eventuali prestiti CECA;
— aiuti di funzionamento:
  — un prestito partecipativo di 570 milioni di Fl.

Articolo 2

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui all'articolo 1 procedono a nuove riduzioni nette di capacità produttive di almeno 700 000 tonnellate di laminati a caldo, rispetto a quelle che hanno già costituito la contropartita all'autorizzazione di aiuti da parte della Commissione e alle riduzioni di 250 000 tonnellate proposte a giustificazione dei suddetti aiuti. Questa contropartita può anche essere fornita da altre imprese.

2. Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l'elenco degli impianti che verranno chiusi, unitamente alle relative date di chiusura, nonché il totale degli aumenti di capacità risultanti da investimenti, in modo da consentirle di accertare che si giunga effettivamente alle riduzioni nette di capacità precisate nel paragrafo 1; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985.

[1] GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

Articolo 3

Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare che l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria può essere raggiunta entro la fine del 1985.

Articolo 4

1. È possibile il versamento di aiuti se, in seguito ad una domanda del governo olandese in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, nonché l'impresa beneficiaria, la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3, o ne sussiste una parte sufficiente, e che l'impresa di cui trattasi soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione.

2. Tuttavia, gli aiuti strettamente necessari alla continuazione delle attività delle imprese interessate sino al 31 gennaio 1984 possono essere versati a condizione che queste imprese soddisfino ai loro obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione, se, in seguito ad una domanda del governo olandese in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente.

Articolo 5

1. Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che, in seguito alla dichiarazione di programmi di investimento nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione [1], la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA.

2. Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti.

Articolo 6

1. Nell'ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispetto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione, la Commissione può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicate conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l'efficienza finanziaria.

2. Per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, la Commissione riceverà, agli inizi di ogni trimestre, informazioni:

— sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato, sia per i lavori già realizzati, sia a titolo di acconto sui lavori futuri;

— sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo.

3. La Commissione può inoltre, con ispezioni in loco, verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono state effettivamente operate.

Articolo 7

1. Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l'autorizza ad adottare, la Commissione può in ogni momento esigere la sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati:

— che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione;

— che le relazioni semestrali che le sono trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell'efficienza finanziaria dell'impresa interessata entro la fine del 1985. In tal caso la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell'impresa;

— che l'impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda la disciplina di quote di produzione, istituita in forza dell'articolo 58, e le regole in materia di prezzi.

2. Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertate rendono necessaria una riduzione dell'ammontare degli aiuti che restano da concedere.

Articolo 8

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35.